



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

dott. Felice Manna	<i>Presidente rel.</i>
dott.ssa Giulia Iofrida	<i>Componente</i>
dott.ssa Irene Ambrosi	<i>Componente</i>
dott.ssa Eleonora Reggiani	<i>Componente</i>
dott. Dario Cavallari	<i>Componente</i>

letti gli atti,
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Premesso:

Diego Sabatinelli, presentatore del contrassegno dell'associazione "LISTA MARCO PANNELLA" per l'elezione dei membri del Parlamento europeo fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024, ha presentato opposizione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 361 del 1957 all'invito prot. n. 15600\EP\20 del 23 aprile 2024, notificato in pari data alle ore 16,30, col quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali, ha richiesto la sostituzione del contrassegno presentato, in quanto «*per l'espressione letterale "STATI UNITI d'EUROPA" collocata con caratteri molto grandi e chiara evidenza, risulta confondibile con uno dei simboli contenuti all'interno del contrassegno composito precedentemente depositato con il n. 2 dal partito o gruppo politico denominato anch'esso "STATI UNITI d'EUROPA"»*, ed ammesso dal Ministero, e ciò in violazione dell'art. 14 commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 361 del 1957.



Il Ministero dell'Interno ne chiede il rigetto. Nel ribadire quanto espresso nel provvedimento impugnato, il Ministero osserva che l'identica espressione letterale "STATI UNITI d'EUROPA" contenuta in posizione dominante in entrambi i contrassegni è idonea a confondere anche gli elettori di non scarsa conoscenza della vita e degli orientamenti delle varie forze politiche. Deduce che la nozione di "precedenza" di cui all'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, deve interpretarsi quale priorità del materiale deposito del contrassegno presso il Ministero stesso. Richiama, a tal fine, precedenti dell'Ufficio elettorale centrale nazionale n. 7 del 2008 e n.1 del 2013, pronunciati in occasioni delle elezioni politiche degli stessi anni. Sostiene, inoltre, che in occasione delle precedenti consultazioni elettorali europee, un contrassegno identico a quello in questione era stato effettivamente presentato ed ammesso col n. 48, ma non già da un gruppo o partito politico denominatosi "STATI UNITI d'EUROPA", bensì da un gruppo o partito politico denominatosi "ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA - NOTIZIE RADICALI". Presentazione ed ammissione cui, però, non aveva fatto seguito l'effettiva presentazione delle liste in alcuna delle cinque circoscrizioni elettorali. Pertanto, prosegue il Ministero, sono irrilevanti le considerazioni svolte dall'opponente sulle presunte iniziative pubbliche per presentare al pubblico la proposta politico-elettorale delle elezioni europee del 2019 relative al partito oggi opponente. Analogamente, prosegue, in occasione delle elezioni politiche generali del 2022, lo stesso partito o gruppo politico odierno opponente, denominatosi "LISTA MARCO PANNELLA" ebbe a depositare un contrassegno quasi uguale a quello in questione, ma senza l'espressione letterale "STATI UNITI d'EUROPA", ed anche in tal caso all'ammissione del contrassegno (sotto il n. 42) non fece seguito la presentazione di liste di candidati in nessuna circoscrizione elettorale. Pertanto, deve escludersi che vi sia stata un'effettività dell'uso del contrassegno in esame. Conclude il Ministero, richiamando il comma 5

dell'art. 14 D.P.R. cit., secondo cui non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Considerato:

1. - Col primo motivo parte opponente contesta l'interpretazione che il Ministero ha fornito dell'art. 14, comma 3, D.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui la norma non ammette la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in "precedenza". Sostiene che la tesi secondo cui la precedenza sarebbe data non dall'uso pregresso del contrassegno in precedenti consultazioni elettorali, ma dal dato temporale del deposito materiale del contrassegno presso il Ministero sarebbe erronea e contraria al dato letterale. Deduce, al riguardo, che il significato di "precedenza", per come "unanimemente affermato dalla giurisprudenza" (che però non cita), risulterebbe strettamente collegato all'uso pubblico del contrassegno effettuato dall'associazione o partito che lo deposita nuovamente; il che nel caso di specie sarebbe convalidato dalla precedente ammissione del Ministero. Un'interpretazione diversa, prosegue, svuoterebbe la norma del suo senso, che consisterebbe nel valorizzare il preuso in precedenti competizioni elettorali, così da rendere riconoscibile direttamente dall'elettore l'identità politico-elettorale del gruppo di riferimento. Per contro, la tesi del Ministero implicherebbe una "corsa al deposito" che renderebbe inefficace il preuso, e che, inoltre, risulta smentita dal nuovo testo dell'art. 24 D.P.R. n. 361 del 1957, il quale, disponendo che i contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dall'apposito sorteggio, ha eliminato quella rilevanza che, in passato, era attribuita all'ordine di presentazione dei contrassegni che, da solo, determinava l'ordine di raffigurazione degli stessi sulla scheda elettorale. Il motivo prosegue indicando le varie iniziative che, già a partire dal 2018, avrebbero reso pubblica la notizia che nelle elezioni



del Parlamento europeo del 2019 l'associazione "Lista Marco Pannella" avrebbe presentato il simbolo storico della "Rosa nel pugno" sotto la dicitura "STATI UNITI d'EUROPA", dicitura tutt'altro che abbandonata in occasione delle elezioni politiche del 2022, allorché il medesimo simbolo grafico fu presentato senza la suddetta scritta, ciò essendo dipeso dalla diversità e dalla peculiarità di queste ultime elezioni, di livello politico-interno.

Semmai, conclude il motivo, mentre appare scontata la validità del contrassegno depositato dalla "Lista Marco Pannella", non altrettanto è a dirsi per contrassegno distinto dal n. 2, depositato oggi per la prima volta da un raggruppamento di ben sei associazioni o partiti, aggregatisi al solo scopo di superare lo sbarramento del 4%, contrassegno che potrebbe, invece, ingenerare confusione rispetto al simbolo depositato "in precedenza" dalla "Lista Marco Pannella".

2. - Il secondo motivo contesta l'interpretazione che il Ministero ha fornito del comma 4 dell'art. 14 D.P.R. cit., circa la confondibilità tra i due contrassegni, in quanto basata unicamente sulla comune dicitura "STATI UNITI d'EUROPA", senza considerarne le differenze grafiche e cromatiche (il contrassegno n. 20 è caratterizzato da sfondo di colore uniforme giallo, scritta circolare superiore di colore rosso "STATI UNITI d'EUROPA" e logo della "Rosa nel pugno"; quello n. 2, invece, è caratterizzato da uno sfondo di diversi toni di colore azzurro e blu, dalla presenza al centro della bandiera europea sventolante, su un fondo di colore giallo nella parte superiore del cerchio, e nella parte inferiore, su sfondo bianco, dalle miniature delle associazioni partecipanti al raggruppamento dei partecipanti alla lista di scopo, con al fianco il riferimento letterale, di colore azzurro, al gruppo parlamentare europeo "Renew Europe"). Proprio tale differenza grafica impedisce ogni confondibilità dei contrassegni per l'elettore comune come ritenuto dalla giurisprudenza del C.d.S. (n. 344/99), che di certo è più accorto ed istruito rispetto a quello dei primi decenni della storia repubblicana.

Inoltre, prosegue il motivo, la valutazione dei contrassegni deve essere non già sintetica, ma analitica e complessiva (cfr. TAR Venezia n. 75/02), al punto che singole componenti non caratterizzanti possono essere anche uguali o simili, peraltro ridimensionate e offuscate dalle ridotte dimensioni del simbolo sulla scheda elettorale, e che la confusione deve originarsi dalla visione d'insieme e unica degli elementi grafici essenziali. Pertanto, quando due contrassegni presentano identiche parole riconducibili al medesimo riferimento ideale, la differente veste grafica rende gli stessi differenti e, perciò, non confondibili.

3. - Il terzo motivo lamenta la mancata esplicitazione delle ragioni che, secondo il Ministero, renderebbero violato, nella specie, il comma 5 dell'art. 14 D.P.R. n. 361 del 1957. Ciò in disparte, l'opponente deduce l'inesistenza di qualsivoglia "deposito emulativo" del proprio contrassegno, sia per il precedente suo utilizzo in altri procedimenti elettorali, sia per l'impiego, come detto, della dicitura "STATI UNITI d'EUROPA" anche successivamente al preuso del 2019, validato dal Ministero dell'Interno, sia dalla pubblicazione di vari comunicati del Partito Radicale, avvenuta in epoca anteriore alla notizia della probabile presentazione di una lista di scopo "STATI UNITI d'EUROPA", avutasi solo un paio di mesi fa.

4. - Preliminarmente, va osservato che il ricorso, benché non notificato ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, D.P.R. n. 361 del 1957 – il quale prescrive che le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'Interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse – va ritenuto ammissibile.

È vero, infatti, che tale ultima nozione, non altrimenti esplicitata dalla norma, appare avere un'estensione più ampia di (e dunque irriducibile a) quella di soggetti controinteressati; tuttavia, nel caso di specie, il sig. Nicolò Scibelli, depositante del contrassegno n. 2 (STATI UNITI D'EUROPA), pur avendo rappresentato di non aver ricevuto la notifica dell'opposizione, nel corso della sua discussione orale ha



dichiarato di non dolersi né della mancata notifica dell'opposizione, né di avere motivo per contrastare la posizione dell'opponente.

5. - Nel merito, reclama priorità logica l'esame del secondo motivo, poiché solo la corretta formulazione d'un giudizio di confondibilità di contrassegni richiede l'applicazione delle regole di conflitto dettate dall'art. 14, comma 3, D.P.R. cit.

Dispone il quarto comma di detto articolo che *"(a) i fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica"*.

Si tratta di elementi che la norma considera equiordinati, così da richiedere una previa attività di analisi che consenta di pervenire ad un giudizio finale, il cui oggetto resta costituito dai contrassegni, considerati nella loro capacità indicativa d'un determinato gruppo partecipe della competizione elettorale.

In generale, va osservato che il contrassegno consta di una componente grafica, recante uno o più simboli, e di una componente scritta o denominativa, volta a indicare il gruppo organizzato di riferimento e/o il messaggio politico da esso veicolato, sicché sia l'una che l'altra possono porre problemi di confondibilità pur nel contesto di un'innegabile diversità visiva dei contrassegni.

Nel caso di specie, i contrassegni n. 2 (presentato dal gruppo o partito politico "Stati Uniti d'Europa") e n. 20 (presentato dall'associazione "Lista Marco Pannella") si presentano nel modo seguente:



n. 2



n. 20

Diversi, dunque, i cromatismi e le parti simboliche, l'unico elemento di confondibilità è rappresentato dalla scritta "STATI UNITI d'EUROPA", che domina per dimensioni entrambi i contrassegni, pur essendone differenti i caratteri e la collocazione (centrale nel contrassegno n. 2, circolare-superiore quella del contrassegno n. 20, presentato dalla parte odierna opponente).

Tale dicitura, non solo per la perfetta corrispondenza del significante in entrambi i contrassegni, ma anche per la pari dominanza che essa assume all'interno del logo di ciascuna lista, rende i contrassegni stessi tra loro confondibili, perché vi funge da uguale elemento denominativo.

La differenza nel resto non è sufficiente, perché predica una scelta da parte dell'elettore che sia frutto della memorizzazione del logo nel suo



insieme visivo, mentre nulla autorizza a escludere che questi ricordi soltanto o principalmente la denominazione del contrassegno. Di qui un'innequivocabile possibilità di disorientamento nella scelta.

6. Data la suddetta confondibilità dei contrassegni, la prima regola di conflitto che si ricava dal terzo comma dell'art. 14 più volte cit. è basata sulla precedenza di presentazione, per tale ultima parola dovendosi intendere non il preuso – che è concetto diverso, il cui richiamo implicherebbe un'inammissibile esegesi controletterale della norma – ma proprio il deposito del contrassegno presso il competente ufficio del Ministero. Se ne trae conferma dalla corretta interpretazione del quinto comma del medesimo articolo, sul c.d. deposito disturbatore, che in tanto è appositamente previsto e vietato in quanto il contrassegno impiegato goda – diversamente – di prelazione, lì dove, invece, ipotizzando il preuso, il deposito sarebbe di per sé legittimo mentre illegittimo sarebbe l'impiego del medesimo contrassegno da parte di altri.

7. Escluso, dunque, che la confondibilità dei due contrassegni possa essere risolta in base al preuso della componente denominativa comune, resta assorbito l'esame della terza doglianza, la quale, per di più, ha per oggetto una considerazione di carattere sovrabbondante all'interno della ragione fondativa nel provvedimento opposto.

8. In conclusione, l'opposizione è respinta.

P.Q.M.

l'Ufficio elettorale nazionale rigetta l'opposizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2024.

I Componenti

Giulia Tofano

[Signature]

Dario Lallari



Il Presidente

[Signature]

Depositato in Segreteria

oggi 27 aprile 2024 h. 17,00

[Signature]